

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

IL DIRIGENTE

in attuazione della propria determinazione n° 1151 del 11/10/2016

RENDE NOTO

- **che** dal giorno 17/10/2016 e per i successivi 60 giorni, è indetto il concorso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione in degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP), indetto ai sensi degli artt. 3 e 12 della L.R. n°96 del 20.12.1996 e del suo regolamento di attuazione ed integrazione approvato con delibera della Conferenza Permanente dei Comuni del LODE Pisano n°65 del 10 marzo 2016;

- **che** oggetto dell'assegnazione saranno gli alloggi di ERP disponibili, ad esclusione di quelli destinati alla mobilità e all'utilizzo autorizzato nei limiti stabiliti dalle norme regolamentari e di legge.

- **che** il quaranta per cento degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani è riservato a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B, punti a-2, a-3, a-4, a-4-bis e a-4-ter., salvo diversa decisione dell'Amministrazione.

- **che** qualora la Regione Toscana in tempi brevi e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria provvisoria, provvedesse ad una modifica sostanziale della vigente L.R. 96/1996, si procederà a ripubblicare il presente bando aggiornandolo con le modifiche legislative intervenute e le domande presentate decadranno salvo diversa indicazione nel nuovo bando pubblicato;

- **che** tutte le domande presentate in occasione dei precedenti bandi ERP, pubblicati ai sensi della L.R. 96/1996 prima che venisse modificata dalla L.R. 41/2015, si intenderanno decadute dal momento dell'approvazione della graduatoria definitiva formata sulla base del presente bando.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma dell'allegato A alla L.R. n. 96/1996, per partecipare al presente bando di concorso il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia, ovvero se in:

- possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; oppure se in
- possesso di permesso di soggiorno con validità almeno biennale e svolgimento di regolare attività lavorativa;

a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel comune di Pisa al momento della pubblicazione del bando e nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;

b) situazione economica equivalente "ISEE" non superiore alla soglia di euro 16.500,00;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini extracomunitari dovranno possedere al momento della presentazione della domanda e in sede di verifica dei requisiti, la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese o che attesti l'indisponibilità del bene. Tale documento deve essere conservato ed esibito su richiesta dell'Ufficio Casa. Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando ERP 2016.

d) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

f) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

g) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

B) La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente punto A.

Il nucleo familiare, come individuato dall'art.5 bis della L.R.96/1996 è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;

b) i figli anagraficamente conviventi;

c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

a) le coppie coniugate;

b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;

c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;

d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

ART.2 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'autocertificazione (art. 46) ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47) per l'attestazione dei requisiti richiesti dal presente bando e delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso (art. 49).

Ai sensi dell'art 3 comma 2 del sopracitato DPR i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori dei casi sopra previsti i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei precedenti casi gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

A tale riguardo si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

ART.3 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – OPPOSIZIONI

Il Comune indice il bando e procede all'istruttoria della domanda dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale ed effettuando i controlli secondo la normativa vigente.

Il Comune, entro 150 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, i modi e i tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio on line i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune in merito all'esclusione od alla mancata attribuzione di punteggi.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione dovrà:

- decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando;

- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP, sulla base dei punteggi di cui all'allegato B alla Legge Regionale.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica equivalente così come dichiarata nella domanda di partecipazione al bando.

Nel caso in cui permanga la situazione di parità, il Comune procederà al sorteggio.

La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale – è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva graduatoria. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

ART. 4 PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge e dall'art.11 del Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale toscana n. 96/1996.

Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. ogni Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l'assegnazione. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data di protocollazione della comunicazione inviata al richiedente ai fini dell'avvio del procedimento di assegnazione ed effettuata con raccomandata A/R o a mano.

La procedura dell'intera verifica dei requisiti dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Eventuali differimenti rispetto al giorno fissato per la verifica riguarderanno esclusivamente rapporti tra Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l'interessato non si presenti entro il termine indicato nella comunicazione senza addurre giustificazioni la domanda verrà esclusa dalla graduatoria. Nel caso di giustificazioni valide si procederà a fissare un'ulteriore termine.

Qualora, in esito all'istruttoria, la domanda, ai sensi dell'art. 13 della legge, venga esclusa dalla graduatoria per perdita dei requisiti o venga diminuito il punteggio in esito ai controlli effettuati sulle condizioni, ne sarà data comunicazione all'interessato.

Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria del nucleo familiare, il Comune procede alla proposta di uno o più alloggi tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, secondo la disponibilità e l'ordine di graduatoria.

Una volta scelto dall'interessato l'alloggio tra quelli proposti, il Comune – con proprio atto – provvede alla formale assegnazione all'interessato, comunicandola all'Ente Gestore.

Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria.

ART.5 - RINUNCIA

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi socio-sanitari. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all'esclusione dalla graduatoria, sentita la Commissione ERP. In caso di rinuncia giustificata l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in seguito si renderanno disponibili.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI.

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, come previsto ai commi 6,7,8,9 e 10 dell'art. 13 della Legge Regionale n°96/1996.

Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sottoutilizzo o che comportino situazioni di sovraffollamento. La deroga ai limiti è ammessa qualora, nell'intera graduatoria, non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati ed in presenza di soggetti disabili che necessitano di spazi attrezzati.

All'interno di tale forbice prevista dalla normativa, al fine di ottemperare anche a quanto disposto dal comma 6 dell'art 13 della legge e in particolare all'obiettivo della *“razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari”* tra i chiamati per l'assegnazione in rapporto agli alloggi disponibili al momento:

- i soggetti disabili hanno priorità di scelta degli alloggi;

- deve essere considerata la composizione del nucleo familiare in modo da assegnare gli alloggi più grandi ai nuclei via via più numerosi, salva diversa scelta dell'interessato, purché questa non determini sovraffollamento o sottoutilizzo.

ART.7 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a che non venga approvata una nuova graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta.

ART.8 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (allegato B legge regionale)

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito fiscalmente imponibile dell'anno 2015 pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: punti 2;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (pari a 6.524,57): punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4-bis o a-4-ter: punti 2;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: punti 2;
- in misura pari al 100%: punti 3;

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: punti 3.

a-4-ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4-bis e a-4-ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

Le condizioni di cui ai punti a-4, a-4-bis e a-4-ter sono da comprovare mediante idonea certificazione.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente all'ipotesi di richiedente che lavora nel comune di Pisa e risiede a più di 70 km dal luogo di lavoro.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4-ter: punti 5;
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4-bis o a-4-ter: punti 6.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4-bis e a-4-ter.

b) Condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 2.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1.1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

Le condizioni di cui ai punti b-1.1 e b-1.2 saranno accertate dagli uffici tecnici comunali competenti a seguito della richiesta di tale punteggio.

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3.

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nel comune di Pisa, da

almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente al punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti il 23 aprile 2015. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART.9 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione.

I moduli di domanda saranno disponibili presso:

- presso l'Ufficio Casa in Via Enrico Fermi n. 4 nei giorni di apertura al pubblico (lunedì – mercoledì - venerdì ore 10.00-12.30 e martedì ore 15.30-17.00);
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in Lungarno Galileo Galilei n. 43 oppure presso gli uffici decentrati nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 12.30; martedì, giovedì 8.30 - 12.30 e 15.00 - 17.00);
- sul sito del Comune di Pisa;
- Presso le sedi dei principali sindacati degli inquilini.

Le domande compilate potranno essere :

- presentate a mano presso l'Ufficio Casa in Via Enrico Fermi n. 4 nei giorni di apertura al pubblico sopra indicati;
- presentate a mano all'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Comune di Pisa negli orari di apertura sopra indicati;
- presso le sedi degli Uffici decentrati;
- spedite con raccomandata postale A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, all'Ufficio Casa del Comune di Pisa, Via Enrico Fermi n. 4, 56126 Pisa, accludendo fotocopia del documento di identità del richiedente, entro il termine di scadenza del bando. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante;
- inviate a mezzo PEC all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.

I dati personali richiesti sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b), c) e d) del D.lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di Pisa informa che i dati sensibili raccolti che risultassero “eccedenti” o “non pertinenti” o “non indispensabili” rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge.

Finalità del trattamento: La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Pisa persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla partecipazione al bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di ERP anno 2016 ai sensi della citata normativa.

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo o Facoltà di conferimento: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere “b” e “c” si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Comune di Pisa è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Comunicazione e diffusione: I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati alla Commissione Territoriale per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art. 7 D.lgs 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa. Il responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario dell'ufficio casa.

ART.10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni ed alla vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele Berti